



N° 144

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'ORDINE**

**O G G E T T O**

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL' ART. 20 DEL D. LGS. N° 175/2016</b>
----------------	--

Oggi **sei** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **17:00**, presso la sede in Verona, via Santa Teresa, 2, convocato in seguito a regolare invito si è riunito in seduta Ordinaria il Consiglio dell'Ordine così composto:

		Presente/Assente
Terragni Eleudomia	Presidente	Presente
Castagnetti Alberto	Vice Presidente	Presente
Recchia Alberto	Segretario	Presente
Signorini Luca	Tesoriere	Presente
Zuccato Massimo		Presente
Ceni Luisa		Assente
Filippi Stefano		Presente
Florio Giovanna		Presente
Tambalo Matteo		Presente
Marchi Manuela		Assente
Fedrizzi Anna		Presente
Cesari Marina		Presente
Misino Vito Maurizio		Assente
Dal Dosso Davide Tommaso		Assente
Maccagnani Cristiano		Presente

Presenti 11 Assenti 4

Presiede la seduta il Presidente, Terragni Eleudomia; assume la funzione di Segretario Recchia Alberto.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Terragni Eleudomia nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

OGGETTO	PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL' ART. 20 DEL D. LGS. N° 175/2016
---------	---

## IL CONSIGLIO

### PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che ai sensi dell'articolo 20 del sopra citato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**DATO ATTO** che, i piani di razionalizzazione, devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

### DATO ATTO:

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

- 
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

**DATO ATTO** che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Il Consiglio, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Ordine, alla data del 31 dicembre 2022, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società;
2. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i..

\*\*\*

Il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art 8 del vigente Regolamento per la funzione del Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di dare esecuzione immediata alle delibere del presente punto all'O.d.G.

---

OGGETTO	PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL' ART. 20 DEL D. LGS. N° 175/2016
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente  
F.to Terragni Eleudomia

Il Segretario  
F.to Recchia Alberto